REGOLAMENTO (CEE) N. 844/76 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1976

che modifica le norme comuni di qualità per le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/75 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che le norme comuni di qualità per le fragole sono state fissate con regolamento n. 58 della Commissione del 15 giugno 1962 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 534/72 (4); che, con regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (5), è stata definita una categoria III,

considerando che nelle tecniche colturali delle fragole e in particolare nella creazione di nuove varietà si è registrata un'evoluzione considerevole; che la distinzione tra varietà a frutti grandi e varietà a frutti piccoli è resa estremamente difficile dal costante aumento di numero delle varietà; che le norme comuni di qualità devono tener conto di questa evoluzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I/9 del regolamento n. 58, il capitolo III « Calibrazione » è modificato come segue:

« III. **Calibrazione**

La calibrazione è effettuata sul diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le fragole devono avere il seguente calibro minimo:

Categoria extra: 25 mm;
Categoria I: 18 mm.

Per le fragole di bosco non è fissato un calibro minimo ».

Articolo 2

Nell'allegato I/9 del regolamento n. 58, la lettera B « Tolleranze di calibro » del capitolo IV è modificata come segue:

« B. **Tolleranze di calibro**

Per tutte le categorie: 10 % in numero o peso di fragole non rispondenti alla calibrazione minima stabilita. »

Articolo 3

Nell'allegato I/9 del regolamento n. 58, la lettera C « Cumulo delle tolleranze » del capitolo IV è soppressa.

Articolo 4

Nell'allegato I/9 del regolamento n. 58, la lettera B « Natura del prodotto » del capitolo VI è modificata come segue:

« B. **Natura del prodotto**

Fragole (se il contenuto non è visibile dall'esterno); nome della varietà (facoltativo). »

Articolo 5

Nell'allegato I/9 del regolamento n. 58, alla lettera D « Caratteristiche commerciali » del capitolo VI, il secondo e il terzo trattino sono soppressi.

Articolo 6

Nell'allegato I/9 del regolamento n. 58, l'allegato 1 è soppresso.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 254 del 1°. 10. 1975, pag. 3.
(3) GU n. 56 del 7. 7. 1962, pag. 1606/62.
(4) GU n. L 64 del 16. 3. 1972, pag. 12.
(5) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione